

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4214

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 luglio 2003 (v. stampato Senato n. 1990)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 luglio 2003*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti, qui di seguito denominati "le Parti":

RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

DESIDERANDO di accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa;

CONVINTI che la cooperazione bilaterale aiuterà la comprensione reciproca su questioni militari e consoliderà le rispettive capacità difensive;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1



Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti.

Delle consultazioni dei rappresentanti delle Parti si potranno tenere alternativamente a Roma e a Gibuti allo scopo di elaborare e concordare Programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Gibuti.

Nei citati Programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.



ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

- a. sicurezza e politica di difesa;
- b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti dei materiali militari subordinate ai due Ministeri della Difesa;
- c. cessione gratuita di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche;
- d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie e di sminamento;
- e. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
- f. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
- g. formazione/addestramento;
- h. questioni relative alla polizia militare;
- i. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
- l. medicina militare;
- m. storia militare;
- n. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:



- a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti;
- b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c. organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;
- d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e. contatti fra istituzioni militari similari;
- f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;
- g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;
- h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- i. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5


Le Parti, in conformità con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento di cui all'Articolo 3, compresi delle relative componenti, nelle seguenti categorie:

- a. aeromobili;
- b. unità navali da combattimento subacquee e di superficie;
- c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento.

Le due Parti si consulteranno preventivamente sulla natura degli armamenti che le Forze Armate di una delle Parti vorranno introdurre sul suolo dell'altra Parte.

Detto interscambio potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benessere del Paese cedente.



Qualora le Parti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.

ARTICOLO 6

Le Parti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione nazionale.

La Parte ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà sotto la propria responsabilità.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare:

- a. la Parte ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
- b. la Parte inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

Qualora la cooperazione riguardi attività a cui partecipino gruppi composti da più di 10 persone sarà oggetto di specifico Programma di cui all'Articolo 2.

Per quanto attiene all'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Programmi tra le Parti, che tengano conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte



inviante.

Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine, per quanto riguarda:

- a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
- b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per colpa, che sono stati commessi nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.


Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che gli è attribuita in priorità, notificandolo alle autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9

Le informazioni e i documenti scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte che li ha adottati.

Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore; ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che li ha originati.

Sono considerati classificati le informazioni, i documenti e i materiali che contengano informazioni riservate corrispondenti al grado stabilito di segretezza, ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi



circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:

Per la Repubblica Italiana

SEGRETISSIMO

SEGRETO

RISERVATISSIMO

RISERVATO

Per la Repubblica di Gibuti

TRES SECRET

SECRET DEFENSE

CONFIDENTIEL DEFENSE

DIFFUSION RESTREINTE

Le Parti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti.


La trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo, sarà sottomessa all'assenso scritto della Parte cedente.

Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati.

Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 10

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative



bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste a tale scopo.

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento per Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo, che avrà la durata di cinque anni, sarà tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

In caso di denuncia, le Parti si impegneranno a completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gibuti, il 30-04-2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0047160